



ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 09 del mese di maggio dell'anno 2022 in Frascati (RM) Via Carlo Lucidi 23, alle ore 21.20 si sono riuniti i seguenti signori:

- 1) Bellisari Silvia nata a Frascati (RM) il 17/07/1977 e residente a Frascati (RM) in via Seghetti 34, Codice Fiscale BLLSLV77L57D773M
- 2) Cortese Michela nata a Frascati (RM) il 21/08/1973 e residente a Frascati (RM) in via Carlo Lucidi 23, Codice Fiscale CRTMHL73M61D773Y
- 3) Lodoli Margherita nata a Roma il 08/11/1982 e residente a Roma in via R. Montecuccoli 15, Codice Fiscale LDLMGH82S48H501R
- 4) Manenti Maurizio nato a Livorno il 12/04/1974 e residente a Marino (RM) in via Spinabella 7, Codice Fiscale MNNMRZ74D12E625I
- 5) Nosenzo Silvia nata a Asti il 14/04/1984 e residente a Frascati (RM) in via Colle Pizzuto 20d, Codice Fiscale NSNSLV84D54A479A
- 6) Palmieri Mattia nato a Roma il 09/08/1980 e residente a Roma in via R. Montecuccoli 15, Codice Fiscale PLMMTT80M09H501Z
- 7) Serva Stefano nato a Rieti il 08/05/1981 e residente a Frascati (RM) in via Colle Pizzuto 20d, Codice Fiscale SRVSFN81E08H282A
- 8) Spalletta Sara nata a Frascati (RM) il 11/10/1986 e residente a Frascati (RM) in via Volfango Venturini 1, Codice Fiscale SPLSRA86R51D773Z
- 9) Sinibaldi Sergio nato a Roma il 12/10/1973 e residente a Frascati (RM) in via Carlo Lucidi 23, Codice Fiscale SNBSRG73R12H501H

I componenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

È costituita fra i suddetti componenti un'Associazione che si configura come organizzazione di volontariato denominata "IPA – Insieme Per l'Accoglienza ODV" ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), la cui disciplina è indicata nello Statuto allegato, che costituisce parte integrante del presente atto. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2

L'Associazione ha sede a Frascati (Roma) in via Carlo Lucidi 23.

Articolo 3

L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro neanche indiretto. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Svolge, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Sergio Sinibaldi
MC

MP

SS

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Articolo 4

L'Associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l'assenza di fini di lucro, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la libera e volontaria adesione all'Associazione, che avviene con domanda dell'interessato al Consiglio Direttivo il quale delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di comunicazione di diniego motivato, è previsto il ricorso all'Assemblea. Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dagli Associati, i quali hanno tutti pari diritti ed obblighi, la gratuità delle prestazioni dei volontari, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali.

Articolo 5

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra organizzazione di volontariato che svolga stesse o analoghe attività d'interesse generale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Articolo 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato annuale, il Consiglio Direttivo sia composto da n. 7 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Bellisari Silvia (Consigliere)
Cortese Michela (Consigliere)
Manenti Maurizio (Consigliere / Vice Presidente)
Nosenzo Silvia (Consigliere)
Sera Stefano (Consigliere / Tesoriere)
Spalletta Sara (Consigliere / Segretario)
Sinibaldi Sergio (Consigliere / Presidente)

Articolo 7

Tutti i neominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.

Articolo 8

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite assemblee dei Soci.

Articolo 9

L'Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.

SR S D H Sergio Sinibaldi ME MP 2



Articolo 10

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato nell'ordine:

- 1) Bellisari Silvia
- 2) Cortese Michela
- 3) Lodoli Margherita
- 4) Manenti Maurizio
- 5) Nosenzo Silvia
- 6) Palmieri Mattia
- 7) Serva Stefano
- 8) Spalletta Sara
- 9) Sinibaldi Sergio

Silvia Bellisari
Michela Cortese
Margherita Lodoli
Maurizio Manenti
Silvia Nosenzo
Mattia Palmieri
Stefano Serva
Sara Spalletta
Sergio Sinibaldi

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Territorio di Frascati
N. 936
Sez. 3
Data 17.5.22
RECEVUTO CONFEURO
ESENTE
IL DIRIGENTE L'ADDETTO (*)

Domenico Carrozzolo
(*) Firma su delega del direttore provinciale
Francesco Vittorio Gravina



200 1000



STATUTO IPA – INSIEME PER L'ACCOGLIENZA ODV

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata "IPA – Insieme Per l'Accoglienza ODV", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Frascati
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi:
 - **principi generali di volontariato:** assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali;
 - **partecipazione attiva** dei soci per la costruzione di un mondo più umano e fraterno, ognuno con le proprie possibilità e mettendo a servizio le proprie caratteristiche;
 - **concretezza dell'agire:** prendere l'iniziativa, andare incontro, cercare i lontani. Mettersi a disposizione coinvolgendosi mediante opere e gesti concreti nella vita quotidiana degli altri, accorciando le distanze, accompagnando i processi di evoluzione delle persone, *avendo cura delle fragilità e cooperando affinché tutti possano vivere con dignità;*
 - **pari dignità** di ogni persona, a prescindere da ciò che produce o possiede, dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche o dalle appartenenze sociali/culturali, *con la convinzione che ogni essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo.*
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari

SS SS MA Segio Sinibaldi
me MP

1

associati, le seguenti attività di interesse generale delle seguenti lettere dell'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione in particolare ha lo scopo di creare una rete di solidarietà atta a svolgere attività di assistenza in favore di persone in situazione di fragilità sociale come donne in difficoltà, madri con bambini, padri soli, minori, immigrati e persone con ogni altro tipo di fragilità o vittime di emarginazione e discriminazione.

L'associazione, inoltre, si pone in collaborazione con altre realtà del terzo settore che operano con i medesimi valori, principi e finalità, supportando le loro attività socio assistenziali e promuovendone la cultura e i valori fondativi.

L'Associazione in particolare persegue le attività di interesse generale mediante:

- accompagnamento dei servizi rivolti a donne in situazione di disagio economico e sociale, sole e con figli minori a carico, ai richiedenti asilo e ai rifugiati politici, alle persone immigrate e alle persone con ogni altro tipo di fragilità o vittime di emarginazione e discriminazione, supportandone le attività attraverso il contributo dei propri volontari;
- azione di sensibilizzazione culturale sul territorio, segnalando i problemi e i bisogni sociali più urgenti, svolgendo opportune azioni di cittadinanza attiva nei confronti dei predetti soggetti in condizione di fragilità, coinvolgendo cittadini, associazioni e istituzioni in iniziative culturali di formazione e informazione alla cittadinanza;
- ogni altro genere di iniziativa di solidarietà e sostegno alle predette categorie di persone svantaggiate promossa e svolta in modo autonomo;
- istituzione e gestione diretta o collaborando con associazioni, cooperative sociali e altri enti del terzo settore, strutture residenziali (case famiglia, comunità alloggio etc.) per minori, madri con bambino, donne vittime di violenza, padri soli, neomaggiorenni, persone con fragilità;
- istituzione di strutture quali centri ricreativi, culturali e sociali, mense, ed altro;
- ogni altra azione atta alla promozione del benessere psicologico delle persone fragili;
- istituzione e gestione di attività di formazione, aggiornamento professionale e sensibilizzazione nonché promozione di dibattiti, studi, ricerche sui temi riguardanti i minorenni, i migranti, le donne in difficoltà, le madri con figli, i padri soli, il disagio sociale, la mondialità e ogni forma di emarginazione;
- promozione di incontri di inclusione sociale attraverso iniziative di degustazione di cibi, bevande, rappresentazioni teatrali, eventi musicali e più in generale iniziative di tipo culturale ed aggregativo;
- promozione e realizzazione di azioni di cura, sostegno ed inclusione attraverso percorsi di agricoltura sociale, orto terapia ed iniziative legate alla cura ed allo sviluppo delle piante e degli animali;
- raccolta fondi mediante eventi sul territorio;
- promozione di azioni di comunicazione online a sostegno delle attività dell'associazione.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime

23 S M & W Sergio Silab ME MP Q 2 8

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda, eventualmente dopo aver intervistato l'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno diritto di:
 - Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo Statuto
 - Consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente
 - Partecipare alle assemblee
 - Se in regola con il versamento della quota sociale, eleggere gli organi associativi in proprio o per delega
 - Se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio o per delega durante le assemblee

SB S M W Sergio S. S. M. P. Q.

- Se in regola con il versamento della quota sociale, di essere eletti alle cariche sociali
 - Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
4. Gli associati hanno il l'obbligo di:
- Rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e gli eventuali Regolamenti interni
 - Di pagare le quote sociali nell'ammontare, nei termini e nelle modalità di versamento fissate dal Consiglio Direttivo
 - Comunicare le variazioni anagrafiche tipo indirizzo, telefono e mail
 - Informare il Consiglio Direttivo della loro presenza in associazioni, cooperative, fondazioni che svolgano attività simili a quella dell'associazione.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, deliberati dagli organi sociali e ad essi assegnati
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:
- Decesso;
 - Recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
 - Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
 - Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti nonché delle delibere approvate dagli organi associativi; tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, quali esprimere pubblicamente posizioni che siano in contrasto con i principi e gli scopi dell'Associazione, , o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- L'Assemblea delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato adeguatamente all'interessato, che potrà presentare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni.
2. In caso di perdita della qualità di associato, la quota annuale non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o esclusione dalla qualifica di socio.
3. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

[Signature]

[Signature]

Sergio Scibelli

me MP

[Signature]

[Signature]

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Organo di controllo (eventuale)
2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo 2 deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
 - d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- h) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - i) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Sezio Silioli
ME MP P
5

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessari la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.
6. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
8. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un numero dispari di componenti, compreso tra 3 e 9, scelti fra gli associati.
3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è scelto dall'Assemblea.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo

Sez. Sindacato

da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, redatte dal Segretario ed approvati dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta. I verbali vengono conservati agli atti, in formato elettronico, a cura del Segretario.
5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 11, comma 6 del presente Statuto.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Sez. Sicil.

SB SD Mst

me

MP

Q

7
SB

Art. 15 Il Presidente

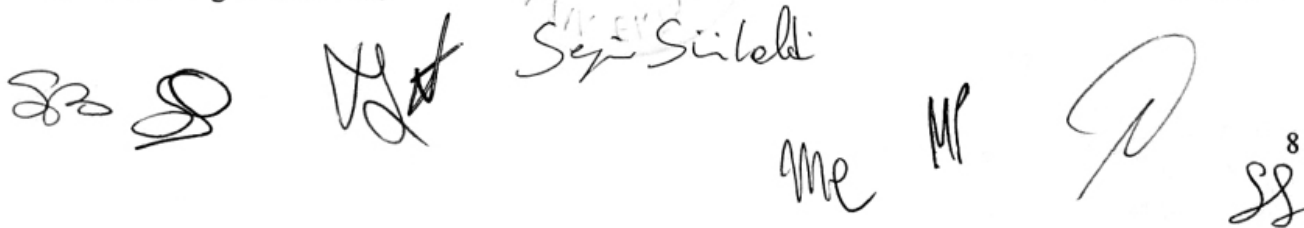
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'SS', followed by a signature that looks like 'VH', then a signature that reads 'Sgr. Scilelli', and finally a series of initials including 'me', 'MP', a large stylized 'P', and 'SS' with a small '8' above it.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

SS 20
KJ
Sergio Sibelli
ME
MF
Q
89

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Sergio Süheldi



SB

MA

MC

MP

Q

SS